

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DISCIPLINARI

Le decisioni degli Ordini Regionali in materia di iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e reinscrizioni nell'albo e nell'elenco speciale, nonché in materia disciplinare e elettorale, sono impugnabili dagli interessati e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha sede l'Ordine, con ricorso al Consiglio Nazionale dei Geologi nel termine di trenta giorni dalla loro notificazione o comunicazione.

Il ricorso al Consiglio Nazionale dei Geologi è presentato o notificato all'Ordine Regionale che ha emesso la deliberazione impugnata.

Salvo che si tratti di materia elettorale, il ricorso al Consiglio Nazionale dei Geologi ha effetto sospensivo.

Il Consiglio Nazionale dei Geologi decide in via amministrativa.

In caso di ricorsi in materia disciplinare, la decisione viene adottata dal Consiglio di Disciplina istituito presso il medesimo Consiglio Nazionale dei Geologi.

La decisione del Consiglio Nazionale dei Geologi è trasmessa, entro il termine ordinario di venti giorni successivi all'adozione della stessa, sia all'iscritto, presso la residenza o il domicilio indicato all'Ordine di appartenenza, sia al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ove ha sede l'Ordine Regionale sia all'Ordine Regionale che ha emesso il provvedimento sia al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, mediante notificazione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile oppure, in via residuale, mediante comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno come per legge.

In caso di irreperibilità dell'iscritto, le notificazioni avvengono, inoltre, mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del Consiglio Nazionale dei Geologi.